

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO CANTIERI METALCOST

Le presenti condizioni generali di contratto disciplinano la fornitura da parte dei Cantieri Metalcost del servizio di rimessaggio di imbarcazioni con espressa esclusione dell'obbligo di custodia e di servizi accessori cristallizzata negli specifici accordi di rimessaggio a cui le presenti condizioni generali sono allegate e da cui vengono espressamente richiamate. In caso di conflitto tra le presenti Condizioni Generali di Contratto e le specifiche previsioni contenute negli accordi contrattuali stipulati per iscritto con i clienti quest'ultime prevarranno.

Ti invitiamo a leggere con attenzione le presenti Condizioni Generali di Contratto prima di procedere alla richiesta di un preventivo ed alla stipula di un contratto di rimessaggio con la nostra società. Con la stipula del contratto di rimessaggio accetti integralmente le presenti Condizioni Generali di Contratto.

1. IL SERVIZIO DI RIMESSAGGIO SENZA OBBLIGO DI CUSTODIA

Con la stipula dell'accordo di rimessaggio Metalcost concede al Cliente, sia esso proprietario o mero detentore dell'imbarcazione di ricoverarla per il periodo di tempo indicato nell'accordo all'interno del proprio Cantiere sito in Sarzana alla Via Alta 3, a terra o alla banchina di ormeggio come meglio pattuito tra le parti, in ogni caso franco Cantiere, usufruendo in caso di richiesta da parte del Cliente anche dei servizi accessori forniti dal Cantiere tra cui vi sono alaggio, taccaggio, lavaggio e varo e altri servizi cantieristici connessi, nel rispetto del regolamento interno, delle norme di sicurezza e del tariffario in vigore.

Il posizionamento dell'imbarcazione, sentite le esigenze del Cliente ed in base alle proprie esigenze operative, verrà comunque determinato dai Cantieri Metalcost.

Il rapporto contrattuale instaurato con i Cantieri Metalcost è di natura mista assimilabile alla locazione ed all'appalto con conseguente esclusione di ogni forma di deposito e custodia ed i servizi di custodia dell'imbarcazione.

Il rapporto contrattuale instaurato con i Cantieri Metalcost non integra invero un contratto di deposito: il Cliente infatti non affida né Metalcost accetta, l'unità da diporto per la custodia, intendendo il Detentore unicamente avere a disposizione un posto barca a terra ed avere la disponibilità della fornitura di energia elettrica, di acqua dolce e dei servizi igienici nelle disponibilità del rimessaggio ed eventualmente in acqua.

Si precisa che l'eventuale consegna da parte del Cliente a Metalcost delle chiavi dell'unità da diporto per rendere possibili manovre di emergenza non muta la natura locatizia del presente contratto né può essere interpretata come affidamento a Metalcost della custodia del bene, rimanendo comunque la custodia ad esclusivo carico del Cliente. Metalcost resta espressamente esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni derivanti all'imbarcazione, ai motori, alle dotazioni di bordo e, in genere, a cose ed oggetti di proprietà del Proprietario dell'imbarcazione per qualsivoglia fatto, non dipendente da colpa grave e/o dolo di Metalcost e suoi dipendenti per tutto il periodo dall'arrivo a banchina (e/o via terra su autocarro), rimessaggio, compreso di trasporto al piazzale e/o capannone di stoccaggio e relativa movimentazione inversa il giorno del varo e fino al ritiro a banchina (e/o via terra su autocarro).

Nessuna responsabilità sussiste a carico di Metalcost per fatti ed eventi dannosi che dovessero colpire l'imbarcazione inclusi, a titolo esemplificativo, l'incendio ed il furto della stessa e/o di ogni sua parte e pertinenza, strumentazioni ed oggetti contenuti all'esterno o al suo interno, sia quando l'unità da diporto è ormeggiata sia quando questa è posta a terra. Parimenti nessun servizio di custodia viene effettuato dal Concedente con riferimento a vetture ed oggetti che il Cliente dovesse portare all'interno del cantiere nautico.

Il corrispettivo dovuto dal Cliente è stato calcolato e pattuito con riferimento ai prezzi indicati nel Tariffario allegato al contratto (importi oltre IVA) ben noti ed accettati dal Cliente e dovrà essere corrisposto in tre tranches: 10% alla sottoscrizione del contratto, 50% all'arrivo dell'imbarcazione presso i cantieri Metalcost e 40% prima che l'imbarcazione lasci il cantiere.

In caso di mancato rispetto anche di uno soltanto dei suddetti termini di pagamento Metalcost avrà diritto a risolvere il presente contratto. Il pagamento integrale di quanto dovuto ai Cantieri dovrà avvenire sempre prima dell'approntamento al varo dello yacht e/o prima della scadenza del contratto.

Il Cliente potrà operare all'anzidetto Cantiere esclusivamente entro l'orario lavorativo applicato dal Concedente nei giorni feriali dal lunedì al venerdì ed è fatto assoluto divieto di accedere al Cantiere con automezzi privati se non per sosta temporanee autorizzate per iscritto dalla Concedente. Pertanto nessun operatore, armatore, personale da esso appaltante, visitatori, etc., etc. dovrà essere presente ed in Cantiere nella sua struttura e/o a bordo delle imbarcazioni oltre tali orari. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge e la loro ripetitività comporterà il definitivo allontanamento dal Cantiere.

In caso di vendita dell'imbarcazione nel periodo di vigenza del contratto il Cliente, sarà tenuto ad ottenere l'integrale accettazione da parte del nuovo Proprietario e/o Detentore di tutte le clausole del contratto e la successione del medesimo in ogni obbligazione di pagamento, ferma restando la responsabilità solidale del Cliente per il relativo adempimento.

Il Cliente si obbliga pertanto a corrispondere al Concedente l'intero importo stagionale/annuale previsto dal contratto ancorché la vendita dell'imbarcazione ricoverata presso Metalcost avvenga prima della scadenza contrattuale ed a comunicare al nuovo Detentore e/o Proprietario e/o potenziale nuovo Detentore e/o Proprietario non appena abbia contezza del passaggio di proprietà dell'imbarcazione ancorché potenziale di tutte le obbligazioni contrattuali derivanti dal presente contratto.

Il Cliente si impegna al momento del ricovero all'interno del Cantiere a consegnare l'imbarcazione con i serbatoi del carburante privi da qualsivoglia liquido avente caratteristiche infiammabili.

Il Cliente si impegna a stipulare o a far stipulare al Proprietario dell'imbarcazione oggetto dell'accordo prima del suo ingresso nei Cantieri Metalcost una polizza assicurativa per tutti gli eventuali danni subiti dai beni di sua proprietà compresa una polizza Kasko e per quelli provocati alle strutture societarie e/o a terzi (persone e cose), furto, incendio e responsabilità civile manlevando totalmente Metalcost da ogni responsabilità in proposito e con patto espresso e clausola che escluda la rivalsa da parte della compagnia di assicurazione nei confronti di Metalcost. Metalcost non assume alcuna responsabilità per ogni danno provocato all'unità da diporto ed ai suoi occupanti e per le auto eventualmente lasciate in sosta all'interno del rimessaggio, determinato da qualsiasi evento ed in particolare dalle piene del fiume Magra, delle maree, dai colpi di vento e da qualsiasi altro agente atmosferico, ivi incluse calamità naturali e interruzioni dei servizi connessi nonché per i danni provocati da altre imbarcazioni sia ormeggiate, sia a terra o in corso di navigazione.

Alla scadenza, e in ogni altro caso di risoluzione e/o cessazione di efficacia del contratto, il Cliente dovrà provvedere alla rimozione della imbarcazione nel termine essenziale di dieci giorni. Trascorsi dieci giorni dalla scadenza del contratto e/o dalla sua risoluzione e/o cessazione di efficacia senza che il Cliente abbia provveduto alla rimozione dell'imbarcazione, fatto salvo il diritto di Metalcost a provvedere alla rimozione dell'imbarcazione addebitandone le spese al Cliente, il Cliente sarà tenuto a corrispondere a Metalcost a titolo di penale la somma pari al 0,25 % del corrispettivo di seguito pattuito per ogni giorno di ritardo.

Metalcost si riserva in ogni caso il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'autorizzazione al varo del natante dovrà essere comunicata a Metalcost con almeno una settimana di anticipo a mezzo posta elettronica certificata e/o ordinaria e/o anche per le vie brevi.

Tale comunicazione ha validità di totale accettazione, senza riserve, di tutte le prestazioni di servizio e le lavorazioni eseguite e determina la cessazione di ogni effetto giuridico del contratto di rimessaggio. L'imbarcazione sarà resa al Cliente o al personale incaricato dallo stesso al disormeggio e/o al ritiro della stessa, galleggiante franco banchina del Concedente sul Fiume Magra, ovvero disponibile al carico su mezzo rotabile, franco Cantiere. Ad unico ed insindacabile giudizio di Metalcost, potrà essere redatto un "Processo verbale di fine rapporto servizio di rimessaggio e servizi accessori".

2. I SERVIZI ACCESSORI FORNITI DA METALCOST

Nell'essenziale premessa che la prioritaria attività di Metalcost come ben noto al Cliente è relativa al solo rimessaggio/stazionamento dell'imbarcazione i Cantieri Metalcost forniscono al Cliente, su sua richiesta, anche servizi accessori tra cui vi sono alaggio, taccaggio, lavaggio e varo e altri servizi cantieristici connessi espressamente indicati nel Tariffario del Cantiere.

Eventuali servizi accessori dovranno essere espressamente richiesti dal Cliente a Metalcost a mezzo e-mail o anche per le vie brevi e saranno forniti compatibilmente con l'organizzazione del cantiere.

I corrispettivi per i singoli servizi accessori forniti dai Cantieri Metalcost sono espressamente indicati nel Tariffario del Cantiere già allegato all'accordo di rimessaggio e sono ben noti ed accettati dal Cliente.

Il corrispettivo dovuto dal Cliente a Metalcost per i servizi accessori da lui richiesti dovrà essere corrisposto in due tranches uguali corrispondenti ciascuna al 50% del totale da versarsi rispettivamente al momento dell'ordine dei servizi accessori ed al termine della loro esecuzione.

3. LAVORAZIONI SULL'IMBARCAZIONE ESEGUITE DA DITTE TERZE

Il Cliente non potrà in alcun modo, senza la preventiva autorizzazione espressa di Metalcost, effettuare direttamente e/o tramite terzi, lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, della propria unità da diporto presso i Cantieri Metalcost.

Eventuali interventi, prestazioni o forniture da parte di imprese terze incaricate dal Cliente, dovranno essere concordate con Metalcost con preavviso di almeno di 60 gg. termine improrogabile ed essenziale.

Qualora dovesse verificarsi l'esigenza di impiegare risorse/maestranze/personale esterno, e previa autorizzazione da parte di Metalcost, il Cliente dovrà riconoscere a Metalcost € 15,00 oltre iva a persona per giorno, quale contributo cantiere per oneri generici quali servizi igienici, utilizzo delle zone ristoro, parcheggi etc.. e' fin d'ora scontato che tutto il personale esterno dovrà essere dotato di opportuna documentazione di legge, in base alle disposizioni in materia di lavoro e sicurezza.

Tale evento/i sarà conteggiato da Metalcost e sottoscritti giornalmente e/o settimanalmente dal Responsabile di ogni ditta e/o in subordine farà fede a tutti gli effetti quanto riporterà il Responsabile della contabilità aziendale e di controllo personale operante in Cantiere. Il pagamento avverrà con fattura conglobata bimestrale e regolata con Ricevuta bancaria con scadenza 60 gg. f.m. e comunque con conteggio finale prima del varo.

L'accesso al Cantiere Metalcost alle ditte incaricate dal Cliente dell'esecuzione lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria della propria unità da diporto è condizionato: al possesso da parte delle predette ditte di tutte le certificazioni ed autorizzazioni di legge, all'espressa accettazione da parte delle stesse ditte delle Condizioni Generali e Norme di Sicurezza applicate dai Cantieri Metalcost ed al rispetto da parte delle stesse ditte delle normative vigenti e delle Condizioni Generali e Norme di Sicurezza applicate dai Cantieri Metalcost.

I Cantieri Metalcost si riservano il diritto di vietare l'accesso ai propri cantieri alle ditte terze sprovviste delle autorizzazioni e certificazioni di legge e/o che si rifiutino di accettare le Condizioni Generali e Norme di Sicurezza.

applicate dai Cantieri Metalcost ed il diritto di disporre l'allontanamento immediato dai cantieri delle ditte terze che non rispettino le normative vigenti e le Condizioni Generali e Norme di Sicurezza applicate dai Cantieri Metalcost.

Il Cliente si obbliga a tenere indenne e manlevare Metalcost S.r.l. per qualsivoglia danno o pregiudizio, anche indiretto, sia alla stessa arrecato dall'attività compiuta dalle ditte terze incaricate compresi i danni cagionati agli altri natanti presenti in cantiere

Nella eventualità che il Cliente, previa espressa richiesta a Metalcost, abbia necessità di costruire ponteggi e/o attrezzature provvisorie di qualsivoglia natura e specie, con il seguente contratto si concorda che tali attrezzature da *intendersi quali opere provvisorie*, saranno dal Cliente fornite, messe in opera e costantemente sottoposte a manutenzione ordinaria e/o straordinaria e a cura ed onere del Cliente stesso, ed effettuate a regola d'arte nel pieno rispetto delle norme di legge vigenti in materia di sicurezza. Fin d'ora il Cliente se ne assume la completa responsabilità, manlevando integralmente Metalcost da qualsivoglia responsabilità amministrativa, civile e penale, derivante da eventuali danni a cose e persone e più in generale per tutti gli eventi negativi che dovessero comportare somme pecuniarie in materia di risarcimento del danno, e con patto espresso e clausola che escluda la rivalsa da parte di compagnie di assicurazione del Cliente, nei confronti di Metalcost.

4. IL CLIENTE DETENTORE

Qualora il Cliente rivesta la qualifica di mero Detentore dell'imbarcazione, il Cliente dichiara e conferma che il Proprietario dell'imbarcazione per cui ha necessità di usufruire degli spazi di spettanza di Metalcost gli ha conferito apposito mandato inerente la gestione dell'imbarcazione di sua proprietà, è concorde con il ricovero del natante presso i Cantieri Metalcost ed è reso edotto dal Cliente detentore stesso di tutte le condizioni contrattuali che disciplinano l'accordo di rimessaggio con i cantieri Metalcost.

5. IL RAPPORTO CONTRATTUALE

Ricordato che il rapporto contrattuale di rimessaggio instaurato con i Cantieri Metalcost è di natura mista assimilabile alla locazione ed all'appalto con conseguente esclusione di ogni forma di deposito e custodia ed i servizi di custodia dell'imbarcazione si evidenzia che è fatto divieto al Cliente di cedere il contratto e/o di sublocare il posto in acqua o a terra.

In ossequio alle previsioni normative Metalcost è autorizzata ad esercitare il diritto di ritenzione previsto dall'art. 552 c. n. e dall'art. 2756, 2761 cod. civ. per i crediti di ormeggio, stazionamento, lavori, ed erogazione di servizi in genere. In caso di mancato pagamento nei termini pattuiti dei corrispettivi previsti dal presente contratto, Metalcost è autorizzata ad emettere tratta a vista nei confronti del Cliente, con spese a carico del medesimo, per l'importo non pagato maggiorato di interessi al tasso Euribor aumentato di 5 punti.

Resta salvo il diritto di Metalcost di dichiarare risolto il contratto. Le parti concordano che, in ogni caso, l'imbarcazione non potrà essere messa in acqua o comunque ritirata se non previo saldo di tutti i crediti vantati dal Cliente.

In ottemperanza a qualsivoglia disposizione di legge che è stata o che verrà emanata, in materia di "Coronavirus" o per altre ragioni sanitarie il Cliente ha l'obbligo di utilizzare tutti i dispositivi di sicurezza (DPI) previsti dalla legge, e comunque di osservare scrupolosamente tutte le disposizioni in materia, nessuna esclusa passata, presente e/o futura, pena l'allontanamento immediato dal cantiere e/o l'impedimento all'accesso con ampia riserva da parte di Metalcost che viene ritenuto in tal caso sgravata dal Cliente, per qualsivoglia onere, sanzione/penalità di natura civile, amministrativa e penale.

Il Cliente dichiara espressamente di aver preso visione, di conoscere ed accettare integralmente il regolamento interno e le Norme di Sicurezza in esso richiamate, impegnandosi pertanto alla sua osservanza in ogni sua parte. Dichiara inoltre di accettare che i sopradetti obblighi siano insindacabilmente giudicati da Metalcost, pertanto Metalcost ha facoltà di recedere dal presente contratto senza necessità di alcuna motivazione, salvo preavviso da comunicarsi con anticipo di 60 giorni a mezzo lettera raccomandata.

6. LA NORMATIVA AMBIENTALE

Ai fini della normativa ambientale il Cliente si dichiara a tutti gli effetti produttore e detentore di tutti i materiali costituenti rifiuto derivanti dall'unità da diporto o dalle attività in essa realizzate, sia che questa si trovi ricoverata sulla terraferma che ormeggiata alla banchina.

Il Cliente è tenuto a mantenere costantemente pulita ed ordinata la zona di rimessaggio dello yacht con la diligenza del buon padre di famiglia.

Il Cliente dichiara che provvederà allo smaltimento a norma di legge di tutti i rifiuti derivanti dalle attività comunque riferite all'imbarcazione dal medesimo portata in cantiere, anche per sopralluoghi, forniture, manutenzioni, lavorazioni e quant'altro.

Il Cliente si impegna a mantenere sgombrare da rifiuti di qualsiasi tipo le aree occupate od utilizzate, anche temporaneamente, rimanendo escluso qualsiasi deposito temporaneo o stoccaggio di rifiuti anche di breve durata o momentaneo.

Il Cliente dichiara altresì che in considerazione dell'obbligo di immediato smaltimento, Metalcost è manlevata da qualsivoglia onere, anche di natura amministrativa o documentale, in riferimento alla produzione, gestione o smaltimento di rifiuti.

Il Cliente accetta sin da ora riverse da parte di Metalcost per provvedimenti da parte della competente autorità che questa dovesse subire a causa del mancato rispetto degli obblighi del Detentore connessi alla produzione e smaltimento dei rifiuti.

Nel caso in cui il Cliente decida di eseguire sul natante eventuali carenaggi e/o altro inerenti alle verniciature si obbliga sin da ora ed eseguire dette operazioni - comunque in via periodica ma saltuaria - all'aperto unicamente a rullo previa la diligenza del buon padre di famiglia tesa peraltro a collocare preventivamente a terra idoneo telo di plastica di lunghezza e larghezza sui 4 lati superiore al 30% ca. delle dimensioni di massima dei manufatti da trattare al fine di evitare ancorché minimali versamenti sul terreno sottostante. A lavorazioni ultimate detti teloni verranno dal Contraente smaltiti per Suo conto.

È severamente vietata la verniciatura in air-less, sabbiature e altro di afferente.

È tassativamente vietato al Cliente e/o alle imprese cui questi ha affidato servizi e lavorazioni in riferimento allo yacht di utilizzare per lo smaltimento i contenitori che si trovano presso il Cantiere. In caso di eventuali violazioni Metalcost avrà diritto di risolvere anticipatamente il contratto di rimessaggio e, in ogni caso, di ottenere l'immediato allontanamento dei terzi responsabili dal proprio cantiere, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, anche a titolo di rivalsa, ed il rimborso delle spese.

Il rischio di sversamenti in acqua di prodotti inquinanti quali olio e gasolio deve essere ridotto al minimo conservando tali prodotti in contenitore ben chiusi e su idonei bacini di contenimento che consentano la raccolta di eventuali fughe di prodotto. In caso di sversamento a seguito di incidenti è necessario reagire tempestivamente avvisando immediatamente il personale Metalcost e, ove possibile, evitando la perdita in acqua, come peraltro prescritto dalle autorità uniche ambientali. Viene comunque stabilito che Metalcost è manlevato da qualsivoglia onere, anche di natura amministrativa o documentale.

Il Cliente accetta sin d'ora riverse da parte del Concedente per provvedimenti da parte della competente Autorità che il Concedente dovesse subire a causa del mancato rispetto di quanto qui previsto.

7. PRIVACY

Con la sottoscrizione del accordo di rimessaggio e con l'accettazione del preventivo in riferimento alla legge sulla *Privacy*, con aggiornamento del GDPR del 25 maggio 2018, le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il presente rapporto contrattuale.

8. FORO COMPETENTE

Qualsivoglia controversia derivante o comunque connessa al contratto di rimessaggio stipulato con Metalcost è attribuita alla competenza esclusiva del Foro della Spezia.